



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1957

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017

Indice

1. DDL S. 1957 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1957	4
1.3. Trattazione in Commissione	13
1.3.1. Sedute	14
1.3.2. Resoconti sommari	15
1.3.2.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)	16
1.3.2.1.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 97 (ant.) del 18/11/2020	17

1. DDL S. 1957 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1957
XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017
Titolo breve: *Ratifica Accordo Italia-Australia cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione*

Iter

18 novembre 2020: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

[C.1676](#)

approvato

S.1957

in corso di esame in commissione

Iniziativa Governativa

Ministro degli affari esteri e coop. inter.le [Enzo Moavero Milanesi](#) (Governo [Conte-I](#))

Di concerto con

Ministro dell'economia e finanze [Giovanni Tria](#) , Ministro dell'istruzione, università e ricerca [Marco Bussetti](#)

Natura

ordinaria

Ratifica trattati internazionali.

Presentazione

Trasmesso in data **30 settembre 2020**; annunciato nella seduta n. 260 del 5 ottobre 2020.

Classificazione TESEO

RATIFICA DEI TRATTATI , AUSTRALIA , RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA , COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Gianluca Ferrara](#) ([M5S](#)) (dato conto della nomina il 18 novembre 2020) .

Assegnazione

Assegnato alla **3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)** in sede referente l'8 ottobre 2020. Annuncio nella seduta n. 263 dell'8 ottobre 2020.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 7^a (Pubbl. istruzione), 10^a (Industria)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1957

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1957

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (MOAVERO MILANESI)

di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (TRIA)

e con il **Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca** (BUSSETTI)

(V. *Stampato Camera n. 1676*)

approvato dalla Camera dei deputati il 29 settembre 2020

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 30 settembre 2020

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XII dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo X dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 7.200 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, e agli oneri derivanti dalle restanti spese di cui all'articolo IV dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a euro 461.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli IV e X dell'Accordo

medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri relativi agli articoli VI, XI e XIII dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO

DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA, TECNOLOGICA E INNOVAZIONE

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELL'AUSTRALIA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dell'Australia (di seguito denominate "le Parti");

DESIDERANDO promuovere ulteriormente le relazioni strette ed amichevoli esistenti tra i due Paesi, ed essendo consapevoli della rapida espansione delle conoscenze scientifiche e del loro contributo positivo nella promozione della cooperazione bilaterale ed internazionale;

FACENDO RIFERIMENTO al Memorandum d'Intesa per la Cooperazione nella Ricerca Scientifica e Tecnologica, firmato a Roma il 19 aprile 2013, tra l'allora Ministero dell'Industria, Innovazione, Cambiamenti Climatici, Scienza, Ricerca e Istruzione Terziaria del governo d'Australia e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca della Repubblica Italiana, che ha fornito la promozione e la facilitazione della cooperazione reciprocamente vantaggiosa nel campo della scienza e della tecnologia;

DESIDEROSI di compiere ulteriori sforzi per rafforzare le rispettive ricerche scientifiche nazionali, capacità tecnologiche, infrastrutture e politiche, sia pubbliche che private;

RICONOSCENDO la cooperazione scientifica, tecnologica e dell'innovazione, quale condizione essenziale per lo sviluppo delle economie nazionali;

NELL'INTENTO di rafforzare la loro cooperazione economica attraverso applicazioni specifiche e di tecnologia avanzata;

DESIDEROSI di instaurare una cooperazione internazionale per la ricerca, dinamica ed efficace, tra tutte le organizzazioni scientifiche dei due Paesi; e

AFFERMANDO il loro impegno a rafforzare ulteriormente la cooperazione nel campo della scienza e della tecnologia;

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Ai fini del presente accordo:

1. Per "Documenti di Background" s'intende Materiale sviluppato al di fuori dello scopo del presente Accordo o prima dell'inizio del medesimo, che viene messo a disposizione da una delle Organizzazioni Cooperanti per l'utilizzo in una Attività di Cooperazione nell'ambito del presente Accordo.

2. "Informazioni Riservate" ha lo stesso significato di "Informazioni non Rilasciate" nell'Articolo 39.2 della Sezione 7, Parte II dell'*Accordo sugli Aspetti Commerciali dei Diritti Di Proprietà Intellettuale*, contenuti nell'allegato 1C dell'*Accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione Mondiale del Commercio*, fatto a Marrakesh il 15 aprile 1994.

3. Per "Organizzazione Cooperante" s'intende qualsiasi università, centro di ricerca o altra istituzione o attività o impresa stabilita nel territorio di una Parte che partecipa in una Attività di Cooperazione nell'ambito del presente Accordo.

4. Per "Attività di Cooperazione" s'intende ogni attività svolta o sostenuta dalle Parti o Organizzazioni Cooperanti previsti dal presente Accordo e ai sensi di un Accordo di Attuazione.

5. Per "Documenti di Riferimento" s'intende Materiale creato in, o come risultato diretto di, un'Attività di Cooperazione nell'ambito del presente Accordo.

6. Per "Accordo di Attuazione" s'intende un documento scritto che evidenzia le modalità di attuazione o il funzionamento di un'Attività di Cooperazione nell'ambito del presente Accordo tra le Organizzazioni Cooperanti.

7. Per "Proprietà intellettuale" si intenderà l'argomento contenuto nell'articolo 2 della *Convenzione che istituisce l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale*, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967.

8. "Comitato Congiunto" si riferisce a un gruppo di rappresentanti di ciascuna delle Parti istituito ai sensi dell'Articolo X del presente Accordo, in grado di riunirsi ove necessario, alternativamente in Italia e in Australia, o tramite comunicazione elettronica, in date concordate dalle Parti.

9. "Materiali" comprende le informazioni, le ricerche o altro materiale (sia biologico o non biologico) utilizzati o originati in una Attività di Cooperazione nell'ambito del presente Accordo.

ARTICOLO II

1. Le Parti promuoveranno la cooperazione tra loro nel campo della scienza e della tecnologia per promuovere la prosperità economica per scopi pacifici.

2. In conformità alle leggi e ai regolamenti dei rispettivi Paesi, le Parti promuoveranno la cooperazione nei campi della scienza e della tecnologia tra i rispettivi Paesi sulla base di uguaglianza e vantaggio reciproco.

3. Senza pregiudizio a quanto contenuto nei paragrafi precedenti, le Parti promuoveranno, nel quadro di questo Accordo, la cooperazione scientifica e tecnologica tra le rispettive Organizzazioni Cooperanti.

ARTICOLO III

1. Ove richiesto, e al fine di facilitare la cooperazione scientifica e tecnologica, nell'ambito del presente Accordo, le Parti possono incoraggiare e facilitare, ove opportuno, lo sviluppo di contatti comuni e la cooperazione tra le Organizzazioni Cooperanti dei rispettivi Paesi, e la conclusione di Accordi di Attuazione tra di loro per lo svolgimento delle Attività di Cooperazione.

ARTICOLO IV

La cooperazione scientifica e tecnologica nell'ambito del presente Accordo può includere, ma non è limitata a, i seguenti:

(I) la formulazione e l'attuazione di ricerche, sviluppo di programmi e progetti congiunti che coinvolgono sia le imprese sia i ricercatori;

(ii) lo scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche, inclusa la diffusione delle informazioni a terze parti, ai sensi dell'Articolo VII del presente Accordo;

(iii) lo scambio di rappresentanti governativi, ricercatori, scienziati, studenti, rappresentanti delle imprese e gli esperti tecnici che partecipano a Attività di Cooperazione, nonché le altre attività previste dal presente Accordo;

(iv) l'organizzazione di conferenze scientifiche, seminari e workshop su temi di comune interesse; e

(v) altre forme di cooperazione come concordate dalle Parti.

ARTICOLO V

Scienziati, esperti tecnici, aziende, agenzie governative e istituzioni di Paesi terzi o le organizzazioni internazionali possono, in casi appropriati, essere invitati da Organizzazioni Cooperanti a partecipare ad Attività di Cooperazione svolte nell'ambito del presente Accordo.

ARTICOLO VI

1. Le parti implementeranno il presente Accordo in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti delle Parti e soggetti alla disponibilità di fondi.

2. I costi per le Attività di Cooperazione previste dal presente Accordo saranno a carico come eventualmente concordato per iscritto.

ARTICOLO VII

1. Le Parti convengono che è di esclusiva responsabilità delle Organizzazioni Cooperanti che intraprendono un'Attività di Cooperazione, come previste dal presente accordo, di conseguire tutte le misure necessarie, tra cui l'ottenimento di consulenza di esperti professionisti, al fine di garantire che le loro posizioni legali e commerciali siano adeguatamente ed efficacemente protetti, e per garantire adeguata protezione legale e fisica sia per i Documenti di Background e per i Documenti di Riferimento, compresi i relativi diritti di Proprietà Intellettuale e le Informazioni Riservate.

2. Le Parti si adoperano per agevolare la diffusione d'informazioni scientifiche e tecnologiche di natura non proprietaria a terzi, derivanti dalle Attività di Cooperazione nell'ambito del presente Accordo, salvo diversa decisione raggiunta congiuntamente dalle Organizzazioni Cooperative secondo gli Accordi di Attuazione stabiliti ai sensi dell'Articolo III, in conformità con gli usuali regolamenti e procedure delle Organizzazioni Cooperative.

3. Il presente Accordo non viola i diritti e gli obblighi derivanti dagli Accordi internazionali - compresi Accordi Regionali - a cui una o entrambe le Parti

aderiscono, inclusi, in particolare per quanto riguarda la Repubblica Italiana, gli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.

4. Nessuna disposizione del presente Accordo sarà interpretata in modo da pregiudicare altri accordi per la cooperazione tra le Parti, esistenti alla data della firma del presente Accordo o conclusi successivamente.

5. La risoluzione o scadenza del presente Accordo non inficerà i diritti e gli obblighi in qualsiasi Accordo di Attuazione concluso prima della data di risoluzione o scadenza del presente Accordo.

ARTICOLO VIII

Le Parti convengono che le questioni riguardanti la protezione e il possesso dei diritti di Proprietà Intellettuale creati e gestiti dalle Organizzazioni Cooperanti nel quadro del presente Accordo saranno di esclusiva responsabilità, e approvate, dalle Organizzazioni Cooperanti coinvolte.

ARTICOLO IX

1. Ciascuna Parte si adopererà al meglio per facilitare, in coerenza con le proprie leggi e regolamenti applicabili, l'entrata e l'uscita dal proprio territorio di personale scientifico e tecnico coinvolto nelle Attività di Cooperazione nell'ambito del presente Accordo.

2. Ciascuna parte si adopererà al meglio per facilitare, in coerenza con le proprie leggi e regolamenti applicabili, l'entrata e l'uscita dal proprio territorio di attrezzature e Materiali coinvolti nelle Attività di Cooperazione nell'ambito del presente Accordo.

ARTICOLO X

1. Al fine di garantire l'efficace attuazione del presente Accordo, i funzionari delle Parti possono riunirsi in base alle esigenze per discutere questioni comuni come ad esempio:

(I) lo scambio di informazioni e di opinioni sulle politiche ed attività di scienza, ricerca e innovazione;

(II) la revisione e discussione di Attività di Cooperazione e le realizzazioni nell'ambito del presente Accordo; e

(III) fornire consulenza alle Parti per quanto riguarda l'attuazione del presente Accordo.

2. Le Parti possono reciprocamente determinare, mediante scambio di lettere, di istituire un Comitato Congiunto, per discutere le questioni descritti nell'Articolo X.1. Il Comitato Congiunto si riunirà in orari concordati tra le Parti.

3. Il Comitato Congiunto potrà decidere di sostenere Attività di Cooperazione e progetti di ricerca nell'ambito del presente Accordo, nei limiti dei fondi disponibili.

ARTICOLO XI

Qualsiasi controversia tra le parti riguardanti l'interpretazione o all'attuazione del presente Accordo sarà risolta in via amichevole attraverso la consultazione o negoziazione tra le Parti.

ARTICOLO XII

Ciascuna Parte notificherà l'altra Parte, per iscritto, attraverso i canali diplomatici, dell'avvenuta realizzazione delle procedure interne necessarie all'entrata in vigore di questo Accordo. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di quest'ultima notifica.

ARTICOLO XIII

Questo accordo può essere modificato su comune accordo scritto dalle Parti. Tali modifiche entrano in vigore secondo la procedura di cui all'Articolo XII.

ARTICOLO XIV

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore a tempo indeterminato, salvo risoluzione da una delle Parti dando all'altra Parte almeno sei mesi di preavviso scritto attraverso canali diplomatici, comunicando la sua intenzione di terminare l'accordo. La risoluzione ha effetto sei mesi dopo la data della notifica, o in qualsiasi altra data successiva, come previsto nella notifica.

2. Le Attività di Cooperazione iniziate, previste dal presente Accordo, ma non completate alla data della notifica dovranno essere gestite con decisioni di

comune accordo delle Parti e potranno essere modificate di comune accordo tra le Organizzazioni Cooperanti.

IN FEDE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato e apposto il sigillo a questo accordo.

FATTO a Canberra il 29 maggio 2017 in duplice copia
nelle lingue Italiana ed Inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELL'AUSTRALIA



Sua Eccellenza Signor Pier Francesco Zazo
Ambasciatore Straordinario e
Plenipotenziario

Onorevole Senatore Arthur Sinodinos AO
Ministro per l'Industria, l'Innovazione e la
Scienza

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1957
XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017

Titolo breve: *Ratifica Accordo Italia-Australia cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente

[N. 97 \(ant.\)](#)

18 novembre 2020

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)

1.3.2.1.1. 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 97 (ant.) del 18/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)
MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 2020
97^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Marina Sereni.

La seduta inizia alle ore 12,05.

IN SEDE REFERENTE

(1956) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il senatore **ALFIERI** (PD), relatore, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo di cooperazione del dicembre 2013 fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare.

Ricorda, innanzitutto, che un disegno di legge di identico contenuto (l'Atto Senato 2190), di iniziativa governativa, presentato in Senato il 12 gennaio 2016, fu esaminato ed approvato dalla Commissione affari esteri del Senato in data 11 ottobre 2017, ma non poté vedere completato il proprio *iter* di esame parlamentare per la fine della legislatura.

Come evidenzia la relazione introduttiva al disegno di legge di ratifica, per la prestazione di servizi di GNSS (*Global Navigation Satellite Systems*) la Commissione europea ha lanciato, di concerto con l'Agenzia spaziale europea, un programma europeo di posizionamento globale satellitare costituito dalla componente GALILEO - sistema di posizionamento globale satellitare - e dalla componente EGNOS (*European Geostationary Navigation Overlay System*), che si inserisce in maniera complementare nei sistemi dedicati alla navigazione globale già esistenti, migliorandone e diffondendone i dati. GALILEO, in particolare, è un sistema basato su una costellazione di satelliti artificiali in grado di fornire, con estrema precisione, le coordinate geografiche e la velocità di qualsiasi mezzo fisso o mobile in ogni punto in prossimità della superficie della Terra e nell'atmosfera, con continuità temporale. Si tratta di un programma e di una infrastruttura di servizi strategici ad altissima tecnologia che vedono il coinvolgimento, oltre che della Commissione europea, anche

dell'Agenzia spaziale europea (ESA), e che assumono rilevanza strategica per l'Unione europea, con potenzialità di impiego in quasi tutti i settori, suscettibile di consentire all'Unione europea di collocarsi sul mercato della radionavigazione via satellite e di mantenerne una quota rilevante.

Nel quadro di queste attività, la Svizzera, Paese membro dell'ESA, fornisce un supporto fondamentale, in termini tecnologici e logistici, al programma GALILEO, contribuendo al corretto funzionamento del sistema. L'Accordo in esame è volto a stabilire i principi alla base della cooperazione fra le Parti in molteplici settori, dallo spettro radio alla ricerca e formazione scientifiche, dallo sviluppo del mercato alla cooperazione industriale, dalla standardizzazione e certificazione allo scambio di informazioni classificate, definendo al contempo i diritti e gli obblighi della Svizzera in comparti fondamentali quali quelli della sicurezza e del controllo delle esportazioni. La Parte II (articoli da 4 a 17) disciplina i settori coinvolti dalle attività di cooperazione, ovvero lo spettro radio nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, la promozione di attività di ricerca e formazione comuni, gli appalti, la cooperazione industriale e le norme di certificazione. Gli articoli da 15 a 17 disciplinano la partecipazione della Svizzera ai servizi del GNSS europeo, alla relativa Agenzia ed ai comitati dei programmi europei GNSS, sia pure in qualità di osservatore e senza diritto di voto. La Parte III dell'Accordo (articolo 18) regola gli aspetti finanziari dell'intesa, quantificando l'entità del contributo svizzero al finanziamento dei programmi europei GNSS.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione del provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate debbano svolgere le attività previste dalla legge con le risorse disponibili a legislazione vigente.

L'Accordo - conclude il relatore - non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente [PETROCELLI](#) ringrazia il relatore per l'esauriente relazione svolta ed apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1957) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il senatore [FERRARA](#) (M5S), relatore, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione sottoscritto nel maggio 2017 dall'Italia e dall'Australia.

L'intesa in esame, composta da un breve preambolo e da XIV articoli, è finalizzata a consolidare e approfondire ulteriormente la collaborazione fra i due Paesi e la ricerca pubblica e privata in campo scientifico e tecnologico, già prevista per grandi linee dall'Accordo di cooperazione culturale bilaterale del 1975, nonché a migliorare le rispettive conoscenze tecnologiche e dotazioni infrastrutturali, anche a beneficio del mutuo sviluppo economico.

Composto di 14 articoli, l'Accordo, dopo aver offerto un quadro delle definizioni utilizzate (articolo I), stabilisce l'impegno delle Parti a promuovere la cooperazione in campo scientifico e tecnologico con scopi pacifici su basi di parità e di mutuo vantaggio, favorendo altresì la collaborazione fra i rispettivi enti ed organismi di cooperazione, incluse le università e gli altri centri di ricerca (articolo II).

Il testo, dopo aver esplicitato l'impegno delle Parti ad incoraggiare e favorire i contatti e la cooperazione fra gli enti di cooperazione (articolo III), stabilisce che tra le forme delle attività di cooperazione rientrino gli incontri di esperti, lo scambio di informazioni e l'organizzazione di conferenze scientifiche e di seminari (articolo IV). Ulteriori disposizioni stabiliscono che l'attuazione dell'Accordo avvenga conformemente alle leggi di ciascun Paese e compatibilmente con la

disponibilità di fondi a ciò destinati (articolo VI), che ricada sotto la responsabilità delle organizzazioni coinvolte l'assunzione di tutte le misure necessarie a garantire le loro posizioni legali e commerciali anche con riguardo al materiale, ai diritti di proprietà intellettuale e alle informazioni riservate (articoli VII-VIII), e che le Parti favoriscano e facilitino l'ingresso e l'uscita del personale tecnico e scientifico partecipante agli scambi (articolo IX). Viene inoltre previsto che le Parti possano incontrarsi regolarmente per discutere di temi comuni, fino a prevedere l'istituzione di un apposito Comitato congiunto (articolo X).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli. L'articolo 3, in particolare, modificato dalla Camera dei deputati, quantifica gli oneri economici derivanti dalla cooperazione scientifica e tecnologica di cui all'art. IV dell'Accordo, in 461.000 euro annui a decorrere dal 2020, e le spese di missione dei funzionari delle Parti di cui all'articolo X in 7.200 euro ad anni alterni, a decorrere dal 2020.

L'Accordo - conclude il relatore - non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente [PETROCELLI](#) ringrazia il relatore per l'esauriente relazione svolta ed apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI

Il presidente [PETROCELLI](#) fa presente che, nell'ambito dell'esame dei Documenti CLXXXII, nn. 4 e 5, sono stati auditi nella giornata di ieri, martedì 17 novembre, in sede di Ufficio di Presidenza, rappresentanti di Campagna contro le mine-ONLUS, i quali hanno consegnato della documentazione scritta che sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,20.

